



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024

Il giorno 28/12/2023, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge – i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza il IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, BORGONOVO GABRIELE, PILATI SILVIA, ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI		X
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		BRAMATI ANTONIO	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO	X	
SIPIONE EMILIA	X		ADAMI GIORGIO		X
MUSETTA DANIELA		X	FACCIUTO FRANCESCO	X	
GHEZZI FABIO	X		MOTTA VALERIA		X
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN		X
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA		X
CAMPISI GIOACCHINO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 9 del 23 marzo 2022, con la quale si sono approvate, a partire dal 1° gennaio 2022, con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, sulla base degli scaglioni di reddito previsti dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

Visto che, per l'anno 2023, le misure di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef stabilite con la citata deliberazione n. 9/2022 sono state confermate con la propria deliberazione n. 11 del 9 marzo 2023;

Visto che gli scaglioni di reddito per la tassazione Irpef, a partire dal 1° gennaio 2022, sono stati rimodulati dalla legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, e sono state modificate le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;

Visto che:

- la legge n. 234/2021, all'art.1, comma 2, ha modificato l'art.11 c. 1 del Tuir e ha introdotto i nuovi scaglioni reddituali con le aliquote di tassazione di riferimento;
- con le novità istituite, l'imposta Irpef si è modificata come di seguito indicato:
 - è stata soppressa l'aliquota del 41%;
 - la seconda aliquota Irpef è stata ridotta dal 27% al 25%;
 - la terza aliquota Irpef è stata ridotta dal 38% al 35% e applicata ai redditi fino a 50.000 euro;
 - per i redditi superiori a 50.000 euro, l'aliquota Irpef è pari al 43%: tale aliquota fino al 31 dicembre 2021 era prevista oltre i 75.000 euro di reddito;
- alle nuove aliquote di calcolo dell'Irpef si è aggiunta una rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli da lavoro dipendente e di pensione (Tuir - art.13 comma 1 lett. a), b) e c); comma 1.1; comma 3 lett. a), b) e c), comma 3-bis; comma 5 lett. a) e b);

Visto, inoltre, che:

- in data 16 ottobre 2023, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo recante *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”* (Atto di Governo n. 88);
- il citato provvedimento legislativo rappresenta il primo dei decreti attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111, rubricata *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*;
- l'art. 1 presenta la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, è prevista, limitatamente per l'anno 2024, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef:
 - 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
 - 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
 - 43% per i redditi che superano 50.000 euro;
- sempre per il 2024, viene innalzata, da 1.880 euro a 1.955 euro, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (in base a quanto disposto dall'art. 49 del TUIR) [esclusi i redditi di pensione, previsti dall'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo TUIR] e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR];

Visto, infine, che:

- nella seduta del 9 novembre 2023 della Conferenza Unificata, il Governo, nell'ambito della delega al Governo per la riforma fiscale, ha approvato le 2 richieste di Anci e delle Regioni in materia di addizionale Irpef;
- nello specifico, per il 2024, ai soli fini delle addizionali comunale e regionale all'Irpef, è mantenuta la possibilità di articolazione sui 4 scaglioni di imponibile Irpef attualmente in vigore;
- il termine per le deliberazioni comunali relative al 2024 è fissato al 15 aprile 2024, come già indicato dallo schema di decreto delegato per l'addizionale regionale;

Dato atto che:

- nel bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, e nel documento unico di programmazione per gli anni 2024-2026, il gettito dell'addizionale comunale all'Irpef, è stato stimato per cassa in € 1.800.000,00 per l'anno 2024, in € 1.865.400,00 per l'anno 2025 e in € 2.233.920,30 per l'anno 2026;
- la previsione delle nuove aliquote 2024, sulla base degli scaglioni di reddito introdotti dalla legge n. 234/2021, è stata effettuata con l'ausilio del simulatore, per competenza e per cassa, messo a disposizione dal portale del federalismo fiscale;
- la suddetta previsione indica i seguenti dati di gettito:

	Gettito di competenza anno 2024		Gettito di cassa anno 2024	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Totale	1.610.742,00	1.968.683,00	1.543.798,21	1.886.864,48

- le stime riportate sopra consentono di ritenere veritiere le previsioni dei gettiti di entrata per addizionale comunale all'Irpef iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026;

Visto che con il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e che ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;*
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali; c) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;*
- d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
- e) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;*
- f) relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 617/1986, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;*

Visto l'art. 1, c. 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, in base al quale i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze

di cui al decreto 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002: l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Visto l'art. 14, c. 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Vista la seconda parte dell'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 138/2011, il quale stabilisce che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Preso atto che la normativa richiamata dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef avvenga con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito;

Visti:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;

- il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi già espressi nell'ambito della manovra di bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026, stabilire, a partire dal 1° gennaio 2024, con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, già applicate nell'anno 2023 sulla base delle disposizioni della citata deliberazione n. 9 del 23 marzo 2022, così come segue:

a) per i redditi fino a € 15.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,60%;

b) per i redditi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,65%;

c) per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,70%;

d) per i redditi superiori a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,80%;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 11

astenuti: n. 2 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi)
votanti: n. 9
favorevoli: n. 9
contrari: n. --

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di stabilire, attese le premesse, a partire dal 1° gennaio 2024, con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, così come segue:
 - a) per i redditi fino a € 15.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,60%;
 - b) per i redditi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,65%;
 - c) per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,70%;
 - d) per i redditi superiori a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,80%;
- 3) Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e alle disposizioni regolamentari approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29 giugno 2012, in quanto compatibili con le disposizioni della presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che, sulla base delle stime formulate con l'ausilio del simulatore per cassa messo a disposizione dal portale del federalismo fiscale (riportate nelle premesse al presente provvedimento), sono comprovate le previsioni dei gettiti di entrata per addizionale comunale all'Irpef iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 e nel documento unico di programmazione per gli anni 2024-2026, stimati per cassa, in € 1.800.000,00 per l'anno 2024, in € 1.865.400,00 per l'anno 2025 e in € 2.233.920,30 per l'anno 2026;
- 5) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere per consentire l'applicazione in tempi rapidi delle disposizioni precedenti, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 11
astenuti: n. 2 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi)
votanti: n. 9
favorevoli: n. 9
contrari: n. --

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RIGUARDANTE
L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024**

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria, interpellato in data odierna presso la sede municipale per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo schema di deliberazione consiliare, riguardante l'approvazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2024;

Vista la suddetta proposta di deliberazione, in base alla quale si propone di determinare come segue le aliquote dell'addizionale comunale, con esenzione per i redditi fino a € 15.000:

- a) per i redditi fino a € 15.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,60%;
- b) per i redditi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,65%;
- c) per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,70%;
- d) per i redditi superiori a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,80%;

Verificato, che attraverso opportune simulazioni condotte, con lo strumento di analisi messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le nuove aliquote consentono di conseguire il gettito previsto in bilancio pari a € 1.800.000,00;

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.- 267/2000 T.U: parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile della Responsabile del Settore Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Collegio dei Revisori dei Conti

esprime parere favorevole in merito allo schema di deliberazione consiliare, riguardante l'approvazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2024.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA**

dott. Ugo Venanzio Gaspari (Presidente)

dott. Giuseppe Nicosia

dott. Filippo Arcioni